

IMPRESE DI FACCHINAGGIO

L'attività di facchinaggio e tutte le attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti sono soggette ad una denuncia di inizio attività che va presentata alla Camera di Commercio.

Rientrano in queste attività quelle di:

- a) portabagagli, faccini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'art.21 della legge 28 gennaio 1994 n.84 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con senza incestamento, insaccamento o imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili ed attività preliminari e complementari.

Le attività di facchinaggi possono essere esercitate solo da imprese iscritte nel Registro Imprese o nell'albo imprese artigiane che sono in possesso di determinati requisiti di onorabilità, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa.

I requisiti tecnico-organizzativi devono essere posseduti, in alternativa, dal dipendente, dal familiare collaboratore, dal socio lavoratore dal titolare di impresa, dal preposto alla gestione tecnica (che non può essere un consulente o un professionista esterno).

REQUISITI

Requisiti di onorabilità:

- a) assenza di sentenza di condanna penale o di procedimenti per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo non sia intervenuta la riabilitazione;
- b) assenza di condanna per particolari reati (ad esempio ricettazione, riciclaggio, usura oppure reati di stampo mafioso);
- c) mancata comminazione di pena accessoria relativa all'interdizione all'esercizio di attività o di interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
- d) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro.

I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:

- a) dal titolare-institore (per le imprese individuali);
- b) tutti i soci (per le s.n.c.);
- c) i soci accomandati (per le s.a.s. e s.a.p.a.);
- d) tutti gli amministratori (per ogni altro tipo di società comprese le cooperative);
- e) dal preposto alla gestione tecnica.

Requisiti di capacità economica-finanziaria:

- a) comprovata affidabilità attestata da un istituto bancario; per le imprese neo costituite, tale prova va fornita alla fine dell'esercizio successivo al primo anno di attività;
- b) possesso di un patrimonio netto pari all'8% del fatturato dell'attività di facchinaggio; per le imprese individuali il requisito si intende riferito ai beni strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa ed interamente liberati; tale requisito viene comprovato mediante dichiarazione asseverata da un dottore o ragioniere commercialista iscritti nei rispettivi albo o collegio;
- c) inesistenza di protesti a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone e degli amministratori per le società di capitale e le cooperative;
- d) iscrizione all'INPS e all'INAIL, se vi sono i presupposti di legge, per tutti gli addetti, compreso il titolare ed i suoi familiari.

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:

- a) periodo di esperienza nello specifico campo di attività di almeno tre anni;
- b) un attestato di qualifica professionale a carattere tecnico relativo all'attività;

Normativa di riferimento:

D.I. n.221 del 30 giugno 2003

Circolare del 30/12/2003 n.3570/c del Ministero Attività Produttive

Cosa fare:

E' necessario presentare una denuncia di inizio attività al Registro Imprese (per le ditte non artigiane) o all'Albo Imprese Artigiane (per le ditte artigiane);